



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 dicembre 2018 n.180

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 3, comma 7, e l'articolo 17 della Legge 29 settembre 2017 n.115;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 27 dicembre 2018;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**NORME IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE
ISCRITTO ALLE LISTE DI AVVIAMENTO AL LAVORO E DI CATEGORIE DEBOLI E
IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI SU PREMI DI RISULTATO (MODIFICHE ALLA
LEGGE N. 115/2017 E AL DECRETO DELEGATO N. 137/2017)**

Art.1

(Modifiche all'articolo 70 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166)

1. L'articolo 70 della Legge n.166/2013, così come sostituito dall'articolo 3 della Legge n.115/2017, è così sostituito:

**“Art.70
(Aspetti Fiscali)**

1. I datori di lavoro che nell'esercizio fiscale considerato, rispetto all'esercizio precedente, effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di usufruire di un credito d'imposta IGR sull'imposta generale sui redditi dovuta pari al:
- a) 5% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
 - b) 10% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5;
- fermo restando che tale credito d'imposta non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.

2. In caso il datore di lavoro assuma, dalle liste di avviamento al lavoro, un lavoratore rientrante nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 7, della Legge 29 aprile 2014 n.71, così come sostituito dall'articolo 26 della Legge n.115/2017 e successive modifiche, le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b) sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere goduto, anche in modo parziale su opzione dell'impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi.

4. Se durante l'esercizio in cui ha scelto di godere del credito d'imposta l'impresa procede ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste al comma 1, può optare per cumulare i benefici in tale esercizio oppure per godere dell'ulteriore credito d'imposta entro i due esercizi fiscali successivi.

5. Il credito d'imposta è revocato per le imprese che, entro un anno dall'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo il godimento del beneficio, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di dipendenti pari o superiore a quelli per cui si è ottenuto il beneficio.

6. Alle imprese che decadono dai benefici ai sensi del comma 5, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

7. Le aliquote, le soglie e le procedure di cui al presente articolo possono essere modificate con Decreto Delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

7 bis. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo viene emanata apposita circolare dell'Ufficio Attività Economiche. ”.

Art.2

(Modifiche all'articolo 17 del Decreto Delegato n.137/2017)

1. L'articolo 17, comma 3, del Decreto Delegato è così sostituito:

“3. I premi di risultato, a norma dell'articolo 17, comma 1, della Legge n.115/2017, devono essere di importo variabile. Il contratto integrativo aziendale stipulato ai sensi dell'articolo 32 della Legge 9 maggio 2016 n.59, e in subordine ai sensi dell'articolo 35 della medesima legge, indica le modalità di calcolo del premio di risultato.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 dicembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti